



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI RUOLO
DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 240/2010**

**Emanato con DR Rep. n. 505/2012, prot. n. 21764/I/3 del 6.11.2012
Modificato con DR Rep. n. 706/2014, prot. n. 38531/I/3 del 15.12.2014
Modificato con DR Rep. n. 223 /2019, prot. n. 67763/I/3 del 17.4.2019**

TITOLO I

Ambito applicativo e modalità di attivazione della copertura di posti di ruolo

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il Regolamento disciplina, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice Etico dell'Università degli studi di Bergamo, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 - Programmazione del fabbisogno di personale

1. Con cadenza annuale, ed in relazione a quanto previsto dalle norme vigenti, si provvede alla predisposizione ed all'aggiornamento del fabbisogno annuale e triennale di personale docente.
2. La programmazione viene effettuata sulla base delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.
3. Il Consiglio di Dipartimento, sulla base delle linee di indirizzo approvate, formula una proposta di programmazione acquisendo in via preventiva il parere obbligatorio dei Consigli di Corso di studio afferenti al Dipartimento.
4. Acquisite le proposte dei Dipartimenti ed i pareri espressi dai Consigli di Corso di studio, il Rettore formula una proposta complessiva di programmazione da sottoporre al parere obbligatorio del Senato Accademico ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia di cui al presente Regolamento possono essere anche a carico di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 3 - Attivazione della procedura di chiamata

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, propone la copertura di posti di prima e seconda fascia, in relazione alle attività didattico-scientifiche.
2. Nella proposta il Dipartimento dovrà indicare una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:
 - a) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010;
 - c) chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6 e dell'art. 29, comma 8 della legge n. 240/2010 di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

Art. 4 - Richiesta della struttura competente

1. La delibera del Dipartimento di attivazione della procedura di chiamata, debitamente motivata, deve contenere:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) il settore concorsuale per il quale viene richiesto ciascun posto con l'indicazione dell'area o del macro-settore concorsuale;
 - c) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - d) gli elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura;

- e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
- f) le modalità di copertura del posto di ruolo, secondo quanto previsto dal comma 2 del precedente articolo 2;
- g) le modalità di copertura finanziaria del posto;
- h) la sede di servizio.

2. Nel caso di svolgimento delle procedure di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e c) del presente Regolamento, la delibera del Dipartimento dovrà altresì contenere:

a) l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a quello previsto per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della L. n. 240/2010;

b) l'eventuale indicazione in ordine all'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.

3. Prima dell'approvazione della delibera deve essere acquisito il parere dei Consigli di Corso di studio interessati dalla copertura del posto connessa alla procedura di chiamata.

4. La proposta di attivazione del procedimento di chiamata è approvata con delibera del Dipartimento, adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia.

Art. 5 – Approvazione della proposta di chiamata

1. La proposta di attivazione del procedimento di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera, previa acquisizione del parere obbligatorio del Senato Accademico, con riferimento alla programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui alla normativa vigente in materia e quanto previsto al precedente art. 2.

2. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Università provvede a vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo per la chiamata dei soggetti indicati dall'art. 18, comma 4, della Legge n.240/2010.

TITOLO II

Chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010

Art. 6 – Procedura selettiva

1. La procedura di selezione per la chiamata è svolta dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e previa emanazione con decreto rettorale, di un bando il cui avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando viene inoltre pubblicato sul sito web dell'Ateneo, del MIUR e dell'Unione Europea.

2. Il bando deve contenere:

- a) il numero dei posti da coprire;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
- f) la struttura alla quale afferirà il candidato selezionato;
- g) la sede di servizio;
- h) il trattamento economico e previdenziale;
- i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere, che non potrà essere inferiore a quello previsto per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della L. n. 240/2010;
- k) l'eventuale indicazione della/e lingua/e straniera/e nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- l) le modalità e il termine di presentazione delle domande;
- m) i diritti e i doveri del professore;
- n) l'indicazione dei criteri generali ai quali la Commissione dovrà attenersi.

Art. 7 – Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Alla selezione possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore e per le funzioni oggetto del procedimento;

- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal MIUR.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela, o affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero coniugio o rapporto di convivenza more uxorio, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 8 - Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla procedura selettiva, redatte in carta libera, dovranno pervenire al Magnifico Rettore in plico chiuso, mediante consegna a mano o tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite procedura informatizzata, ove prevista dal bando.
2. Il termine utile per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
3. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza stabilito dal bando. In caso di spedizione per posta farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
4. Alla domanda di partecipazione alla procedura dovranno essere allegati:
 - a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) curriculum della propria attività didattica e scientifica;
 - c) pubblicazioni e lavori che il candidato intende far valere ai fini della procedura, secondo quanto specificamente indicato nel bando; i lavori pubblicati dopo l'1.1.1990 devono essere prodotti in formato elettronico, salva comprovata impossibilità dichiarata dal candidato, nel qual caso sarà possibile l'inoltro di lavori in originale ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della normativa vigente;
 - d) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni attestante fatti, stati e qualità personali;
 - e) eventuali lettere di presentazione pro-veritate (massimo tre) sull'attività scientifica del candidato da parte di esperti italiani o stranieri esterni all'Università degli Studi di Bergamo.
5. Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 9 - Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore con proprio decreto, secondo le modalità descritte nei successivi commi del presente articolo, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze.
2. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo del decreto rettorale di nomina. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di dieci giorni per l'eventuale riconsiderazione dei commissari da parte dei candidati.
3. La Commissione è composta da tre professori in servizio di prima fascia, o di ruolo equivalente, appartenenti allo stesso settore concorsuale oggetto della procedura.
4. La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere costituita da soggetti esterni all'Università degli Studi di Bergamo, da individuarsi tra docenti, di comprovato riconoscimento internazionale e/o nazionale oppure di prestigio scientifico, appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri.
5. I componenti della Commissione provenienti da Atenei italiani devono essere inquadrati nel settore concorsuale per cui è bandita la procedura.
6. La nomina di componenti provenienti dall'estero è subordinata alla verifica da parte del Consiglio di Dipartimento circa la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore di prima fascia e la riconducibilità dell'attività del prescelto al settore concorsuale oggetto della selezione. L'equivalenza della posizione ricoperta dal soggetto designato è stabilita con riferimento alle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale, salvo il caso di proposta di soggetto di comprovato riconoscimento internazionale oppure di prestigio scientifico, che sarà adeguatamente motivato dal Dipartimento.
7. Il Dipartimento delibera la proposta, secondo quanto stabilito nei commi successivi, tempestivamente a seguito della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

8. Dei tre componenti della Commissione uno è proposto direttamente dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto; tale proposta non è vincolante per la successiva nomina. I restanti due componenti, comunque esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio, all'interno di una lista di nomi, proposta dal Dipartimento, almeno doppia rispetto ai posti da sorteggiare.
9. Le operazioni di sorteggio sono effettuate, anche con modalità informatiche, ad opera di una Commissione, nominata dal Rettore, composta da un suo delegato con funzioni di presidente, assistito da due funzionari dell'Amministrazione. Delle operazioni di sorteggio effettuate viene redatto apposito verbale.
10. Il Rettore nomina la Commissione di valutazione tenendo conto del nominativo direttamente proposto dal Dipartimento e dei risultati del sorteggio. Nella costituzione della Commissione deve essere rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne, ove possibile.
11. Non possono far parte della Commissione i professori che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010.
12. L'incarico di commissario in un concorso presso l'Ateneo è limitato a due procedure all'anno, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica a livello nazionale.
13. All'atto dell'accettazione dell'incarico, ciascun soggetto aspirante commissario è tenuto a dichiarare l'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001.
14. A seguito della nomina, ciascun commissario dichiara l'assenza di situazioni di *incompatibilità tra se stesso* e gli altri componenti nonché con i candidati nell'ambito della procedura, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
- Il componente della Commissione che si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, è tenuto ad astenersi e a segnalare tale situazione. Il principio di astensione deve essere applicato tutte le volte che possa manifestarsi un sospetto di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento.
15. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente.
16. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore, che, su proposta del Consiglio di Dipartimento, provvede alla sostituzione secondo la procedura prevista dal presente articolo.

Art. 10 - Modalità di svolgimento della procedura selettiva

1. Le commissioni formulano una graduatoria selezionando il candidato, o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, attraverso una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati.
2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard di cui all'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010 e degli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.
3. La Commissione, al termine dei lavori, formula una graduatoria di merito ed indica il vincitore o i vincitori, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

Art. 11 - Lavori della Commissione

1. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante; svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta e può altresì avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
2. La Commissione, a pena di decadenza, si riunisce la prima volta entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di ricusazione dei Commissari, tranne casi di motivata impossibilità, e conclude i propri lavori entro tre mesi dal decreto di nomina del Rettore.
3. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione dei lavori della Commissione per comprovati motivi segnalati dal Presidente.
4. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti ovvero in caso di decadenza, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
5. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della selezione, restituisce con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
6. Gli atti sono approvati con decreto rettorale di norma entro trenta giorni dalla consegna agli uffici dell'Amministrazione.

7. La relazione finale riassuntiva dei lavori e i relativi allegati vengono pubblicati sul sito web dell'Ateneo e trasmessi alla Struttura interessata ai fini della proposta di chiamata di competenza.

Art. 12 - Chiamata del candidato selezionato

1. Conclusa la procedura, il Consiglio di Dipartimento, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato.
2. La delibera di proposta del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
3. La chiamata è approvata dal Consiglio di amministrazione con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Nel caso in cui nel termine di cui al precedente comma 1 il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO III

Chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

Art. 13 - Modalità di svolgimento della procedura

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 3, comma 2, lett. c) del presente Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione e nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento provvede alla valutazione dei candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16 della legge n. 240/2010.
2. La valutazione di cui al precedente comma 1 si svolgerà nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 14 - Commissione di valutazione

1. La procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, è effettuata da apposita Commissione la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dagli artt. 9, 10 e 11 del presente Regolamento.
2. Nel caso di incompatibilità risolta in modo fittizio con mobilità interdipartimentale, nei tre anni successivi al trasferimento interno tra Dipartimenti, le Commissioni di concorso per le procedure valutative relative alle fasce e ai settori scientifico-disciplinari di afferenza dei docenti/ricercatori interessati, sono costituite esclusivamente con commissari esterni all'ateneo.

Art. 15 - Chiamata

1. Conclusa la procedura valutativa, il Consiglio di Dipartimento, propone al Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato che ha conseguito una valutazione positiva.
2. La delibera di proposta è adottata secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 2, 3 e 4 del presente Regolamento.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 16 - Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente Regolamento modificato è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito web dell'Università ed entra in vigore il 1.5.2019. Gli effetti delle modifiche si applicano ai bandi emanati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Bergamo, 17.4.2019

IL RETTORE
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini